

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 23 settembre 2013 — Levent Redzheb Yumer/Teritorialna direktsia na NAP — Varna

(Causa C-505/13)

(2013/C 344/87)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Levent Redzheb Yumer

Convenuto: Teritorialna direktsia na NAP - Varna

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia ammissibile che solamente una categoria di persone — persone fisiche registrate ai sensi dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull'imposta sul valore aggiunto, in prosieguo: lo «ZDDS») — non abbia alcun diritto legalmente riconosciuto ad una riduzione fiscale per un'attività nel settore dell'agricoltura.
- 2) Se, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia ammissibile che per lo stesso tipo di attività, a seconda della forma giuridica in cui tale attività viene esercitata e della registrazione ai sensi dello ZDDS, vengano stabilite aliquote fiscali differenti.
- 3) Se l'introduzione di misure nazionali che fanno sì che alle persone fisiche, registrate ai sensi dello ZDDS e in qualità di produttori agricoli, venga negata una riduzione fiscale prevista per gli imprenditori individuali e per le persone giuridiche, benché esse abbiano adempiuto gli obblighi giuridici loro incombenti in relazione alla formazione del loro reddito imponibile, allo stesso modo degli imprenditori individuali, e alla determinazione della loro base imponibile annua, allo stesso modo degli imprenditori individuali, sia contraria ai principi di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità.

Impugnazione proposta il 19 settembre 2013 dal Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro A. E. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2013, causa T-552/11, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro/Commissione

(Causa C-506/13 P)

(2013/C 344/88)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro A.E. (rappresentante: E. Tzannini, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- accogliere la presente impugnazione;
- annullare la sentenza del Tribunale del 9 luglio 2013, causa T-552/11, recante il numero di protocollo 575925;
- che la Corte voglia dichiarare ricevibile e giudicare nel merito la controversia di cui trattasi, o altrimenti rinviarla al Tribunale al fine di esaminarla nel merito;
- respingere la domanda riconvenzionale della Commissione per quanto riguarda tutti i pertinenti argomenti dedotti in linea di principio in quanto del tutto irricevibili e in ogni caso infondati;
- accogliere il ricorso di annullamento del 24 ottobre 2011 proposto dal «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro» avverso la nota di addebito n. 3241109207 emessa il 9 settembre 2011.
- annullare la contestata nota di addebito n. 3241109207 di EUR 83 001,09;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Erronea applicazione di una norma giuridica, vale a dire la mancata attribuzione di carattere esecutivo alla nota di addebito e la conseguente mancata applicazione dell'articolo 263 TFUE. Il Tribunale, ritenendo che la Commissione non abbia fatto uso delle prerogative di potere pubblico di cui dispone e che lo scopo della nota di addebito consista nell'esercizio dei diritti conferiti alla Commissione dalle clausole del contratto, ha applicato erroneamente una norma giuridica.
- 2) Errore di diritto, vale a dire errata classificazione nella nozione giuridica di «importo pagato in eccesso». Il Tribunale interpreta il contratto in modo erroneo e del tutto abusivo per quanto riguarda la nozione di pagamento in eccesso.
- 3) Violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario in quanto non sono stati presi in considerazione gli argomenti del «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro» relativi al tasso di interesse. Il Tribunale ha erroneamente fissato la decorrenza degli interessi al giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di addebito.
- 4) Non corretta applicazione di criteri giuridici nell'ambito dell'apprezzamento del Tribunale degli elementi di prova. Il Tribunale ha erroneamente contestato le ore di lavoro delle persone occupate.